Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 6 aprile 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 2 agosto 1935-XIII, n. 2565.

Conversione dell'Istituto tecnico commerciale pareggiato di Bra in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1745, convertito nella legge 1° aprile 1935, n. 686;

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Veduto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491;

Veduto il R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sentito il parere della III Sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze e quelli per l'interno e le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — A decorrere dal 1° ottobre 1934-XII, l'Istituto tecnico commerciale pareggiato di Bra è convertito in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico commerciale di Bra, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 2 agosto 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto: *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 162. — MANCINI.

Statuto del Regio istituto tecnico commerciale di Bra.

Art. 1. — Il Regio istituto tecnico commerciale di Bra ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale, che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali, pubblici e privati, e all'esercizio professionale.

Art. 2. — L'Istituto è costituito:

1° dei corsi inferiori completi ad indirizzo generico, stabiliti nell'annessa tabella organica;

2° dei corsi superiori completi della sezione commerciale ad indirizzo mercantile, pure stabiliti nell'annessa tabella organica.

Art. 3. — Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale di L. 60.310 e dell'importo della quota di caroviveri a carico dello Stato per il personale insegnante incaricato e supplente;

2° di un contributo del comune di Bra di L. 70.000;

3° di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di L. 25.000;

4° di un contributo della provincia di Cuneo di L. 7500;

5° di un contributo della Cassa di risparmio di Bra di L. 40.000;

6° del provento delle tasse e dei contributi scolastici;

7° degli ulteriori contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 4. — Sono forniti dal comune di Bra i locali e la relativa manutenzione e arredamento, la provvista d'acqua, l'illuminazione e il riscaldamento per tutti i servizi dell'Istituto e il materiale didattico e scientifico.

È inoltre a carico della Provincia il personale di segreteria, tecnico e di servizio.

Art. 5. — Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6. — Il Consiglio d'amministrazione — da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale — è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Bra;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Cuneo;

d) di un rappresentante della provincia di Cuneo;

e) di un rappresentante della Cassa di risparmio di Bra;

f) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione una volta tanto non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 7. — Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8. — Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9. — Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10. — Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie o gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11. — Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934, n. 1936.

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare contributi per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito sarà stabilita con deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Ministero.

Art. 12. — Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle Provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero, che si estende anche alla tassa di diploma, è sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 13. — Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica, è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che dev'essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 14. — La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 15. — Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Tabella organica del Regio istituto tecnico commerciale di Bra.

Numero dei corsi dell'Istituto:	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Un corso inferiore.	N. 7 cattedre di ruolo *B* (dall'11° all'8° grado).
Un corso superiore.	N. 6 cattedre di ruolo *A* (dal 10° al 7° grado).

Personale direttivo ed insegnante.

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. Presidenza senza insegnamento	1	Ruolo *A* grado 6°	—	
CORSO INFERIORE				
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia e cultura fascista	[illegible]	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento
3. Matematica	1	Id.	—	Le classi del corso
4. Scienze naturali	—	—	—	L'insegnamento viene assunto senza retribuzione dal titolare della cattedra di chimica e merceologia del corso supediore
5. Disegno	1	Id.	—	Le classi del corso
6. Lingua straniera (e prima lingua straniera nel corso superiore) (francese)	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 1ª e 2ª classe del corso superiore
7. Stenografia	—	—	1	
8. Religione	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
CORSO SUPERIORE ad indirizzo mercantile				
9. Lettere italiane e storia . . .	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso
10. Scienze naturali, geografia generale ed economica	—	—	1	
11. Prima lingua straniera (francese)	—	—	—	L'insegnamento viene assunto senza retribuzione dal titolare della cattedra del corso inferiore
12. Matematica e fisica	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	1ª, 2ª e 3ª classe del corso
13. Chimica e merceologia . . .	1	Id.	—	Le classi del corso. Scienze naturali nella 3ª e 4ª classe del corso inferiore
14. Computisteria e ragioneria, tecnica commerciale, trasporti e dogane	1	Id.	—	Le classi del corso
15. Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria e statistica	1	Id.	—	Le classi del corso
16. Seconda lingua straniera (inglese)	1	Id.	—	Le classi del corso
17. Calligrafia	—	—	1	
18. Stenografia (facoltativa) . . .	—	—	1	
19. Dattilografia (facoltativa) . .	—	—	1	
20. Religione	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

LEGGE 16 marzo 1936-XIV, n. 496.
Conversione in legge del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1866, relativo all'aggiornamento del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle opere d'integrazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1866, relativo all'aggiornamento del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle opere d'integrazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 10 febbraio 1936-XIV, n. 497.
Disciplina del trasporto con aeromobili di armi e munizioni da caccia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 47 del R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, contenente provvedimenti per la navigazione aerea, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;
Visto il R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, che approva il regolamento per la navigazione aerea;
Visto il R. decreto 14 dicembre 1933, n. 1943, che autorizza i passeggeri su aeromobili da turismo a trasportare armi e munizioni destinate ad uso esclusivo di caccia;
Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 675, per l'amministrazione della Libia;
Vista la legge 6 luglio 1933, n. 999, modificata con legge 25 gennaio 1934, n. 146, per la Colonia Eritrea e la Somalia Italiana;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, per gli affari esteri, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le colonie, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, le finanze e i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I passeggeri che si servono come mezzo di locomozione di aeromobili da turismo aereo, possono essere autorizzati a trasportare armi destinate ad uso esclusivo di caccia e un numero limitato di cartuccie da determinarsi di volta in volta.

L'autorizzazione è accordata dal Ministero dell'aeronautica ed è subordinata al nulla osta rilasciato dal Ministero dell'interno se trattasi di cittadino italiano o straniero che risieda in Italia, dal Ministero degli affari esteri se trattasi di cittadino italiano o straniero che risieda in territorio estero, dal Ministero delle colonie se trattasi di cittadino italiano o straniero residente nelle Colonie o diretto nelle Colonie stesse.

L'autorizzazione è temporanea e la sua validità non può essere superiore a tre mesi dalla data del rilascio.

Art. 2. — L'autorizzazione deve essere domandata:
per i trasporti da effettuare su aeromobili da turismo aventi nazionalità italiana, dalla Reale Unione Nazionale Aeronautica;
per i trasporti da effettuare su aeromobili da turismo aventi la nazionalità di uno stato estero, dal rispettivo Aero Club nazionale.

Art. 3. — I passeggeri che si servono come mezzo di locomozione degli aeromobili destinati ai pubblici servizi di trasporto aereo, se intendono portare con se armi e munizioni da caccia, debbono farne dichiarazione al Comandante dell'aeromobile ed alle Autorità dell'aeroporto di partenza, specificando, altresì, il numero delle cartucce da trasportare; analoga dichiarazione devono ripetere all'arrivo.

Art. 4. — Le armi da trasportare, giusta quanto è previsto dai precedenti articoli, devono essere imballate alla presenza delle autorità di controllo e piombate dalle stesse autorità in modo che non sia consentito il loro uso durante il viaggio.

L'esistenza di tali armi a bordo deve risultare da apposita dichiarazione apposta dal comandante o dal direttore dell'aeroporto di partenza sulla prescritta lista dei passeggeri e da lui stesso firmata.

Art. 5. — Le infrazioni alle disposizioni degli articoli precedenti sono punite con l'ammenda da lire cento a lire mille.

Art. 6. — Il R. decreto 14 dicembre 1933, n. 1943, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL
— COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 191. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1936-XIV.
Modelli, leggende e segni caratteristici dei titoli al portatore per i Buoni del Tesoro novennali 5 % « Serie speciale ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1614, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 102, che autorizza la creazione e la emissione di una serie speciale di Buoni del Tesoro novennali 5 per cento da darsi in corrispettivo della cessione obbligatoria dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero di proprietà di cittadini ed enti italiani;
Visto il decreto Ministeriale 27 febbraio 1934-XII, che stabilisce le caratteristiche dei Buoni del Tesoro novennali 4 per cento, 1943, al portatore, delle serie *A B, C, D, E, F, G*, create in forza del R. decreto-legge 7 gennaio 1934-XII, n. 3;
Visto il decreto Ministeriale 20 gennaio 1935-XIII, che stabilisce le caratteristiche dei Buoni del Tesoro novennali 4 per cento, 1943, al portatore, delle serie *H* e *I*, emesse in forza del R. decreto-legge 20 novembre 1934, n. 1838:

Determina:

Art. 1. — I Buoni del Tesoro novennali di serie speciale 5 %, creati in virtù del R. decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1614, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 102, sono rappresentati da titoli al portatore da L. 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000.

Ciascuno di detti tagli ha una numerazione propria progressiva.

Art. 2. — I Buoni del Tesoro novennali 5 % 1944, al portatore possono essere tramutati in certificati nominativi per un numero illimitato di titoli al portatore.

Art. 3. — I titoli al portatore anzidetti sono conformi a quelli dei Buoni del Tesoro novennali 4 %, 1943, attualmente in circolazione, salve le seguenti varianti:
il fregio simboleggiante le « Consacranti Vittorie » è stato ridotto di misura; su di esso non è stampata alcuna leggenda e non è stata riprodotta la cornice interna a motivi di linea bianca;
sotto il fregio sono stampate le diciture: « Buono del Tesoro novennale 5 %, pagabile nel Regno, serie speciale, emessa in base al R. decreto-legge 28 agosto 1935-XIII E. F., n. 1614 ». Seguono le indicazioni relative alla numerazione e al valore in capitale nominale del titolo, al saggio di interesse del 5 % annuo, alla data di rimborsabilità, 1° settembre 1944, e alla data di emissione 28 agosto 1935 - Anno XIII E. F.;
i titoli dei primi quattro tagli, da L. 100, 500, 1000 e 2000, sono stampati in litografia nel recto e nel rovescio. Essi presentano, nel prospetto del corpo del titolo, due fondini, quello sul quale è stampata la leggenda Regno d'Italia e il plastico è a linee ondulate verticali; quello sul quale sono impresse le altre leggende è a linee ondulate orizzontali incrociate con un tratteggio lineare verticale. Sui due spazi bianchi ai lati delle cedole sono stampati, su quello di sinistra la indicazione del R. decreto-legge di emissione e su quello di destra la dicitura: « Serie speciale »;
i titoli da L. 5000, 10.000, 20.000, 50 000 e 100.000 sono stampati nel recto in calcografia e nel rovescio il litografia; essi presentano nel corpo del buono un fondo a motivi simmetrici ripetuti. Sulle cedole di questi titoli la indicazione « Serie speciale » è impressa a rilievo sulla targa che figura nel lato destro; le cedole stesse presentano inoltre, sulla parte destra, uno spazio circolare in bianco recante impresso il Fascio Littorio e l'annuale fascista XIII;
il rovescio del corpo del titolo è stampato soltanto nella parte mediana e presenta lo stesso fregio dei Buoni 4 %, 1943, con le leggende: « Buono del Tesoro novennale » - « Serie speciale »;

I titoli dei primi sei tagli sono stampati, come quelli dei Buoni 4 %, 1943, su fogli di carta colore rosa; quelli dei tagli da L. 20.000, 50.000 e 100.000, su fogli di carta azzurrina;

i prospetti sono stampati con i seguenti colori:

titolo da L. 100: cornici e leggende, rosso amaranto; fondino lilla;
» » 500: cornici e leggende, grigio lavagna; fondino grigio;
» » 1.000: cornici e leggende, bruno; fondino grigio;
» » 2.000: cornici e leggende, bleu nero; fondino verde oliva;
» » 5.000: cornici, leggende e fondino viola;
» » 10.000: cornici, leggende e fondino verde;
» » 20.000: cornici, leggende e fondino bleu;
» » 50.000: cornici, leggende e fondino grigio lavagna;
» » 100.000: cornici, leggende e fondino bruno cupo;

i rovesci sono stampati, su tutti i titoli, in colore verde oliva; le indicazioni a rilievo sulle cedole dei titoli calcografici sono in inchiostro di colore nero.

Art. 4. — Con altro decreto saranno stabiliti i modelli, le leggende e i segni caratteristici dei certificati nominativi rappresentanti i Buoni del Tesoro novennali 5 %, 1944.

Art. 5. — I modelli di cui agli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne fanno parte integrante.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno..

Roma, addì 25 febbraio 1936 - Anno XIV

(897) *Il Ministro*: DI REVEL.

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1936-XIV
Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Comacchio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 51 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato col R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni della circoscrizione distrettuale delle imposte di Comacchio (provincia di Ferrara);

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto, formato a norma del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° aprile 1936-XIV pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Comacchio e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei Servizi tecnici di finanza e quello delle Imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 febbraio 1936 - Anno XIV

(873) *Il Ministro*: DI REVEL.

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1936-XIV.
Trattamento economico del personale salariato temporaneo addetto ad Enti dipendenti dal Ministero delle comunicazioni (Marina mercantile) richiamato alle armi.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2, ultimo comma, del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343 — convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019 — che disciplina il trattamento al personale statale e degli enti pubblici richiamati alle armi per mobilitazione;

Visto il decreto del Capo del Governo 6 novembre 1935-XIV, che detta norme per l'esecuzione del precitato Regio decreto-legge;

Vista la convenzione stipulata il 28 giugno 1935-XIII, fra le due Confederazioni fasciste dei datori e dei lavoratori dell'industria circa il trattamento ai lavoratori richiamati alle armi e che si arruolino volontariamente per essere assegnati a reparti di truppe destinate ad eventuali operazioni militari;

Decreta:

Articolo unico. — Agli operai temporanei addetti ad Enti che dipendono dal Ministero delle comunicazioni — Direzione generale della Marina mercantile — richiamati alle armi posteriormente al 1° gennaio 1935-XIII, per esigenze militari di carattere eccezionale, o che, dopo tale data, col consenso dell'Amministrazione, abbiano contratto o contraggano, nelle medesime circostanze, arruolamento volontario nelle Forze armate o nella M. V. S. N., è corrisposto un premio pari a:

quattro giornate di paga, se hanno un'anzianità di servizio di oltre un anno e fino a due;

otto giornate di paga, se hanno un'anzianità di servizio di oltre due anni e fino a tre;

dodici giornate di paga, se hanno un'anzianità di servizio superiore ai tre anni.

Agli effetti della liquidazione del premio, di cui al precedente comma, si deve considerare la paga corrisposta all'atto del richiamo o dell'arruolamento volontario, esclusa ogni eventuale competenza per indennità caroviveri, per indennità varie e per soprassoldi.

Roma, addì 4 marzo 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

(914)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1936-XIV.
Estensione all'Ente autonomo Magazzini generali di Bolzano di facilitazioni ferroviarie per la rispedizione di derrate alimentari.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1930, n. 2691;
Visto il decreto Ministeriale 21 luglio 1931, n. 185;
Visto il decreto Ministeriale 4 luglio 1933, n. 100;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Le disposizioni dei decreti Ministeriali 12 giugno 1930, n. 2691; 21 luglio 1931, n. 185, e 4 luglio 1933, n. 100, sono estese ai trasporti a carro di prodotti ortofrutticoli, di bestiame piccolo macellato, di carni macellate, di pollame morto e di uova di origine nazionale, appoggiati per la rispedizione all'« Ente autonomo Magazzini generali di Bolzano ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 21 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

(876)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1936-XIV.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare un immobile sito in Albona.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto il contratto stipulato in Pola il 26 settembre 1935-XIII a rogito del dott. Giovanni Zozzoli coadiutore temporaneo del dottor Francesco Iaschi, notaio residente in Pola, contratto col quale il dott. Domenico Manzin fu Francesco ha venduto all'Opera nazionale Balilla, per il prezzo di L. 120.000, un immobile formato dalle particelle n. 1319/1 di metri quadrati 1850 e n. 494 di metri quadrati 350, costituenti il corpo tavolare primo e delle particelle n. 1318 di metri quadrati 1187 e n. 1360/2 di metri quadrati 2874, costituenti il corpo tavolare secondo della partita tavolare 271 di Albona;
Considerato che l'acquisto è stato fatto per provvedere alla costruzione della Casa del Balilla;
Veduta la deliberazione n. 20 in data 22 febbraio 1936-XIV con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto dell'immobile di cui alle premesse del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1936 - Anno XIV

(877) *Il Ministro*: DE VECCHI DI VAL CISMON.

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1936-XIV.
Scioglimento dell'Amministrazione della Regia opera pia Landini Marchiani in Fucecchio e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuta l'opportunità di provvedere a riforme nell'ordinamento della Regia opera pia Landini Marchiani, in Fucecchio, allo scopo di coordinare l'azione di detto Istituto agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica;

Vista la relazione di inchiesta dell'Ispettore generale nonchè la proposta del prefetto di Firenze;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

L'amministrazione della Regia opera pia Landini Marchiani, in Fucecchio, è sciolta.

La temporanea gestione del predetto Istituto è affidata, ai fini del citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, all'avv. Gustavo Calosi, con l'incarico di proporre nel termine di mesi sei, tutte le riforme che riterrà opportune nei riguardi dell'Ente stesso per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica.

Il prefetto di Firenze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 marzo 1936 - Anno XIV

(890) p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato Ministro per le corporazioni, con foglio n. 10027-XVIII, del 1° aprile 1936-XIV, ha trasmesso alla Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 455, contenente provvidenze a favore della produzione serica derivante dal raccolto bozzoli 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1936-XIV.

(915)

MINISTERO DELLA MARINA

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, in data 19 marzo 1936-XIV, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 393, riguardante l'istituzione di Comandi di settore marittimi.

(916)

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, in data 19 marzo 1936-XIV, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 388, che porta modifiche alle disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina.

(918)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'On. Presidenza del Senato del Regno, in data 1° aprile 1936-XIV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 456, contenente norme intese a disciplinare l'assunzione nelle Biblioteche pubbliche governative degli applicati delle Amministrazioni militari e dei sottufficiali.

(917)

MINISTERO PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo per il Ministro della stampa e propaganda, assente, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il 19 ottobre 1935-XIII il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1425, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 3 agosto 1935-XIII, concernente il nuovo ordinamento degli organi provinciali del Turismo.

(919)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la stampa e la propaganda ha presentato alla Presidenza della Camera in data 30 marzo 1936-XIV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 440, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1936-XIV, contenente modificazioni alla legge 26 maggio 1932, n. 627, relativa al credito alberghiero.

(923)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 3 aprile 1936-XIV - N. 79.

S. U. A. (Dollaro)	12,65	Olanda (Fiorino)	8,5763
Inghilterra (Sterlina)	62,68	Polonia (Zloty)	238 —
Francia (Franco)	83,30	Spagna (Peseta)	170,65
Svizzera (Franco)	411,75	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,47	Rendita 3,50 % (1906)	74,75
Austria (Shilling)	2,3615	Id. 3,50 % (1902)	70,175
Belgio (Belga)	2,14	Id. 3 % lordo	51,175
Canadà (Dollaro)	12,60	Prest. redim. 3,50 % - 1934	74,225
Cecoslovacchia (Corona)	52,47	Obbl. Venezie 3,50 %	86,725
Danimarca (Corona)	2,80	Buoni nov. 5 % Scad. 1940	98,275
Germania (Reichsmark)	5,0761	Id. id. 5 % Id. 1941	98,375
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % Id. 15-2-43	88,30
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id. id. 4 % Id. 15-12-43	88,325
Norvegia (Corona)	3,0021	Id. id. 5 % Id. 194	93,225

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 99.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 242 — Data: 7 agosto 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Marinetti Luigi e Ravizzini Francesca — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 Prestito redimibile — Ammontare della rendita 3,50 %, capitale L. 11.200, con decorrenza 1° luglio 1935.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 462 — Data: 11 aprile 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bergamo — Intestazione: Fornoni Giuseppe fu Pietro — Titolo del Debito pubblico: al portatore 1 — Ammontare della rendita: L. 25, consolidato 5 %, con decorrenza senza cedole.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 111 mod. X — Data: 21 maggio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Ferrara Girolamo fu Arcangelo, cassiere della Tesoreria provinciale di Catania, per conto di Vacirca Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: 1 usufrutto — Ammontare della rendita: L. 15, consolidato 5 %, con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 28 marzo 1936 Anno XIV

(894) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato di rendita consolidato 3,50 % (1906).

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 102.

È stato chiesto il tramutamento al portatore del certificato di rendita cons. 3,50 % (1906) n. 435018 di L. 70 intestato al Monte Pecunario di Foiano Valfortore (Benevento).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio dei compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 28 marzo 1936 - Anno XIV

(893) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 31.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero **intestate** e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere **indicazioni** dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Redimibile (1934)	372166 300789	59,50 115,50	Ongetta *Emanuele* fu Clemente, assente nella 1ª rendita e presunto assente nella 2ª rendita, sotto la curatela di Ronchi Francesco fu Filippo, domt. a Germignaga (Varese).	Ongetta *Arturo-Emanuele* fu Clemente, ecc. come contro.
»	384064	1379 —	Miglioli Alessandrina, Angelina, detta Pierina, e Selene di Aurelio-Pietro, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri da esso Miglioli Aurelio-Pietro fu Omobono-Angelo, domt. a Cremona; con usufr. vitalizio a Miglioli *Ernesta o Erneste* fu Pietro, domt. a Cremona.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Miglioli *Rosa-Ernesta-Rachele-Amalia* fu Pietro, domt. come contro.
»	448621	1067,50	Van Axel Castelli Elisabetta fu Giusto-*Rodolfo*, domt. a Venezia.	Van Axel Castelli Elisabetta fu Giusto-*Adolfo, interdetta sotto la tutela di Loredan Adolfo fu Pietro*, domt. a Venezia.
»	426765	560 —	Santoro Corrao Francesca fu Francesco, domt. a Salerno; con usufrutto a Santoro *Maio Anna* fu Salvatore, nubile domt. a Palermo.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Santoro *Marianna-Augusta-Giuseppa* fu Salvatore, nubile, domt. a Palermo.
Consolidato 3,50 % (1906)	181084 371195	700 — 210 —	Russo *Remigia* di Giacomo, moglie di Loiacono Francesco di Fedele, domt. a Mistretta (Messina). La 1ª rendita è vincolata per dote con patto di riversibilità.	Russo *Maria-Remigia* di Giacomo, moglie ecc. come contro. La 1ª rendita è vincolata per dote con patto di riversibilità
3,50 % Redim. (1934)	226010	2100 —	*Argentina Antonio* fu Giuseppe, domt. a Littoria (Siracusa).	*Scaffidi Argentina Antonino* fu Giuseppe, domt. a Littoria (Siracusa).
Consolidato 3,50 % (1906)	394548	1144,50	Meille Alice, Giorgio, *Renato* e Matilde fu Paolo-Luigi, la 1ª moglie di Emilio Henknig, gli altri minori sotto la p. p. della madre Emilia Ganfrès, ved. Meille, domt. a Torino, tutti eredi indivisi del detto loro padre; con usufrutto vitalizio a Ganfrès Emilia di Giulio, ved. di Meille Paolo-Luigi.	Meille Alice, Giorgio, *Giovanni* e Matilde fu Paolo-Luigi ecc. come contro; con usufr. vital. come contro
3,50 % Redim. (1934)	425885	2100 —	Schüller Olga fu *Giuseppe*, ved. Spiegel, domt. a Trieste, vincolata	Schüller Olga fu *Ignazio-Giuseppe* ved. ecc. come contro.
»	350285	360,50	Mantero Enrica fu Mario, *nubile*, domt. a Genova.	Mantero Enrica fu Mario, *minore*, domt. a Genova.
»	47202	846,50	De Cimma *Giuseppina* fu Rocco, moglie di Larocco Giuseppe-Antonio, domt. a Calabraro Potenza, vincolata.	De Cimma *Maria-Giuseppa* fu Rocco, moglie ecc. come contro, vincolata
»	115149	794,50	Farchi Ettore, Michele, Nicola e Giuseppe di Francesco, minori sotto la p. p. del padre, domt. a Bari; con usufrutto a Donadio *Giuseppina* fu Achille ved. di Farchi Nicola, domt. a Bari.	Intestata come contro; con usufrutto a Donadio *Maria-Giuseppa* fu Achille, ved. ecc. come contro.
Consolidato 3,50 % (1906)	799499	161 —	Tortora d'Amato Teresa fu Giuseppe, moglie di *Geremei Amati Geremia*, domt. a Napoli, vincolata.	Tortora d'Amato Teresa fu Giuseppe, moglie di *Geremia de' Geremei Amati Francesco* fu *Lucio*, domt. a Napoli, vincolata.
3,50 % Redim. (1934)	408588	2100 —	Aita Italia di Arrigo, domt. a Tolmezzo (Udine) vincolata.	Aita Italia di *Nicolò-Arrigo*, domt. come contro, vincolata.
»	167415	262,50	*Raullet Vittorina* fu Augusto, nubile, domt. ad Arvier (Torino).	*Rollett Maria-Vittorina* fu Augusto, nubile, domt. come contro.
»	158024	140 —	*Roullet Vittorina* fu Augusto, nubile, domt. ad Arvier (Torino).	
»	129006	311 —	Montegazza Giuseppina e *Marchita detta Bambina* fu Marco, minori sotto la p. p. della madre Todeschini Angela fu Giuseppe ved. Mantegazza, domt. a Brenta (Como) Con usufr. vital. a Todeschini Angela fu Giuseppe, ved di Mantegazza Marco, domt. a Brenta.	Mantegazza Giuseppina e *Bambina Marca-Angela* fu Marco, minori ecc. e con usuf. come contro.
»	479584	1561 —	Morelli *Ferdinando* fu Fernando, minore sotto la p. p. della madre Morroto Olga fu Domenico, domt. a Genova	Morelli *Ferdinanda* fu Fernando, minore ecc. come contro
»	116415	59,50	Gabbiano Felicina e Mariola fu Mario, minori sotto la p. p. della madre Ariotta *Lucia* fu Felice, ved. Gabbiano, domt. a Casale (Alessandria) con usuf. vital. ad Ariotta *Lucia* fu Felice, ved. di Gabbiano Mario, domt. a Casale.	Gabbiano Felicina e Mariola fu Mario, minori sotto la p. p. della madre Ariotta *Angela-Lucia* ecc. come contro; con usuf. vital. ad Ariotta *Angela-Lucia* ecc. come contro.
»	419718	420 —	Inversini *Angela* fu Daniele, moglie di Monti Giuseppe, domt. a Milano, vincolata.	Inversini *Giuseppa-Angela* fu Daniele, ecc. come contro, vincolata.
»	474757	252 —	Casa di Lavoro e Patronato per i ciechi di Guerra di Lombardia in Milano; con usuf. a Guffanti *Gildo-Carlo* di Paolo, domt. a Bulgaro Grasso (Como).	Intestata come contro con usufrutto a Guffanti *Sildo-Carlo* di Paolo, domt. come contro.
»	439344	644 —	*Giachino Maria-Margherita*-Giuseppina detta Luigia fu Maria, moglie di Dalvi Giuseppe, domt. a Mori (Trento).	*Giacchino Margherita-Maria*-Giuseppina detta Luigia fu Maria, moglie ecc. come contro.
»	33941	350 —	Figallo *Mario* fu Nicolò, domt. a Rapallo (Genova).	Figallo *Marco* fu Nicolò, domt. a Rapallo (Genova).
»	101352	14 —	*Pessotta* Costante fu Stefano, domt. ad Urgnano (Bergamo).	*Pezzotta* Costante fu Stefano, domt. come contro.
»	213160	262,50	*Vinghiarelli* Rosa e Francesco di Pasquale, minori sotto la p. p. dei padre, domt. a Terzigno (Napoli).	*Vinghiarello* Rosa e Francesco di Pasquale, minori ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 10 febbraio 1911, **n.** 298, **si diffida** chiunque possa **avervi interesse** che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa **Direzione generale** le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(663) Roma addì 7 marzo 1936 - Anno XIV. *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

Ufficio della Proprietà intellettuale

Elenco n. 1/1936 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
3 marzo 1934	Colombo Angelo Luigi, a Milano.	Scrivania con gambe tubolari (modello).	12811
20 febbraio 1935	Società Anonima Inauca, a Milano.	Scatola per calze (modello).	12812
27 » »	Ferrero Pietro Giuseppe, a Milano.	Poggiaferro per ferri elettrici da stiro (modello).	12813
6 marzo »	Volker Carlo, a Palermo.	Bruciatore di oli pesanti (modello).	12814
8 aprile »	Gottlieb Voith, a Vienna.	Lumino di cera (modello).	12815
» » »	Gottlieb Voith, a Vienna.	Lumino di cera (modello).	12816
» » »	Fabbrica di Argenteria Michelangelo Clementi & C., a Casalecchio di Reno (Bologna).	Posata (modello).	12817
15 marzo »	Garofano Angiolo, a Genova-Sampierdarena.	Scatola metallica graffata (modello).	12818
25 » »	The Chamaux Patent Corset Company Ltd., a Londra.	Busto o corsaletto (modello). (Rivendicazione di priorità dal 25 gennaio 1935).	12819
18 aprile »	Bonora Galliano e Zagatto Gino, a Genova.	Bigliardino a trottola con piano di vetro (modello).	12820
27 » »	Brunelli Aone, a Milano.	Apparecchio a vapore per inalazioni (modello).	12821
1° maggio »	Bollino Mario, a Torino.	Diffusore per lampade ad illuminazione elettrica (modello).	12822
20 » »	Chalier Marc, a Parigi.	Sopporto articolato per riflettori e apparecchi elettrici (modello).	12823
11 » »	Rebolini Enrico, a Milano.	Braccio articolato per il fissaggio di un ombrello su di una bicicletta o simili, trasformabile in sellino ausiliario (modello).	12824
» » »	Speciale Giuseppe, a Milano	Bambola pettinatrice meccanica (modello).	12825
14 » »	Pollice Ugo, a Milano.	Dispositivo snodato per illuminazione di sportelli, banchi di lavoro e simili (modello).	12826
13 » »	Ditta: Maina & C., a Torino.	Bottiglia per bevande (modello).	12827
17 » »	Gualtieri Paolo, a Milano.	Zoccolo con suola di legno flessibile (modello).	12828
18 » »	Nanci Clori, a Milano.	Combinazione a maglia (modello).	12829
16 ottobre »	Scavizzi Galileo, a Roma.	Modello di lettera-busta per la corrispondenza aerea delle truppe nell'Africa Orientale (modello).	12830

Roma, 17 febbraio 1936 - Anno XIV

Il direttore: A. ZENGARINI.

(866)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario di S. Michele di Serino in provincia di Avellino.

Con R. decreto 27 gennaio 1936, registrato dalla Corte dei conti il 26 febbraio 1936 al registro 4, foglio 135, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario di S. Michele di Serino (Avellino).

(892)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI TRAPANI

Concorso ad un posto di medico condotto.

Con decreto prefettizio 31 dicembre 1935-XIV, è stato bandito un concorso per un posto di medico condotto nel comune di Marsala (popolazione 57423, superficie ettari 26000, stipendio L. 9120 con sei aumenti periodici: tre quadriennali e tre quinquennali di L. 700) e un posto di levatrice condotta nel comune di Vita, popolazione 5252, superficie ettari 900, stipendio L. 3000 con sei aumenti periodici tre quadriennali e tre quinquennali di L. 250.

Le somme suddette vanno soggette alle riduzioni e ritenute di legge.

Gli aspiranti debbono far pervenire le domande opportunamente documentate alla Regia prefettura di Trapani non oltre le ore 12 del 31 maggio 1936-XIV.

(886)

REGIA PREFETTURA DI GENOVA

Proroga dei concorsi a posti di sanitario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Viste le istruzioni emanate dal Ministero dell'interno con circolare 21 febbraio 1936-XIV, n. 20400.1-A.G. 110.4060, per la proroga del termine di scadenza dei concorsi indetti per il conferimento dei posti di medico, veterinario e levatrice condotti, resisi vacanti fra il 30 aprile ed il 30 novembre 1935-XIV;

A modifica degli avvisi di concorso banditi in data 31 dicembre 1935-XIV, rispettivamente per i posti di medico, veterinario e levatrice condotti vacanti in questa Provincia;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione dei documenti e delle domande di ammissione ai concorsi suindicati, già fissato per il giorno 31 marzo 1936-XIV, è prorogato al 31 maggio 1936-XIV.

Genova, addì 25 marzo 1936 - Anno XIV

Il prefetto: ALBINI.

(888)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.